

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2288)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MOLTISANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1962

Norma transitoria nell'applicazione della legge 8 giugno 1962, n. 604, concernente modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 8 giugno 1962, n. 604, è stato riordinato lo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Detta legge, pur apportando considerevoli benefici alla categoria, ha però, danneggiato quei segretari capi di II classe che aspirano alla promozione a segretari capi di I classe, poichè per gli articoli 19 e 30 della legge succitata, saranno costretti ora a sostenere concorsi per titoli ed esami, mentre prima potevano accedere al grado superiore mediante concorso per soli titoli.

Trattasi di segretari capi di II classe che per lo più hanno superato i 50 anni di età e che non sono quindi in grado di tornare ad acquisire teorico profitto dagli studi ai quali verrebbero chiamati, nè di sostenere un esame che sarebbe per essi defaticante, mentre ad avvantaggiarsene per più natu-

rali condizioni di età sarebbero i più giovani dotati di fresca preparazione negli studi recentemente compiuti e di maggiore agilità di mente.

Oltre tutto è da tenere presente che i funzionari in favore dei quali si propone la norma transitoria di cui al presente disegno di legge hanno compiuto o addirittura superato l'anzianità di servizio di anni 20 o che hanno già partecipato all'ultimo concorso per titoli che è stato bandito per i posti disponibili nei Comuni di III classe, conseguendo l'idoneità, senza tuttavia poter occupare i posti a causa della limitatezza degli stessi.

Per tali considerazioni confido, onorevoli senatori, che vorrete approvare il disegno di legge che mi onoro sottoporre al vostro esame.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Nella prima applicazione della legge 8 giugno 1962, n. 604, prima dell'attuazione delle disposizioni contemplate dagli articoli 19 e 30 della legge stessa, i posti di segretario nei Comuni della classe III verranno conferiti ai segretari comunali che si sono classificati dopo il 467° posto della graduatoria approvata con decreto ministeriale 25 novembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 17 dicembre 1960 e fino ad esaurimento della graduatoria stessa.